



COMUNE di ROSTA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- a) Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Rosta esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuite ai Comuni al fine di concorrere alla eliminazione di situazioni che determinano stato di bisogno o di emarginazione e tanto ai sensi dell'art. 128 capo terzo del D.Lgs. 112/98.
- b) Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1 del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 109 e legge 328/2001.

Per la determinazione dei criteri di valutazione delle situazioni economiche, si applicano le norme dell'art. 59 comma 51 della legge 27.12.1997 n. 449; le disposizioni del su richiamato D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109, e quanto previsto dal D.lgs. n. 130 del 3.5.2000 per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) dei nuclei familiari elaborato a cura dell'I.N.P.S..

ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Rosta attiva:

- a) un aiuto economico per il "minimo vitale" (reddito minimo di inserimento);
- b) un aiuto di natura economica per il pagamento delle bollette per l'erogazione dell'acqua, del gas, dell'elettricità e dei rifiuti urbani.
- c) agevolazioni per i servizi socio educativi a domanda.
- d) interventi a favore di anziani per la tutela della salute e sicurezza.
- e) esenzione dal pagamento dei tickets per esami diagnostici e terapeutici.

ART. 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata ai sensi del D.Lgs. 130 del 3.5.2000 dall'I.N.P.S., a seguito della presentazione della domanda ai C.A.F. o direttamente all'I.N.P.S.

La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli previsti dal Decreto.

L'I.N.P.S. valuterà la situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, considerando il reddito ed il patrimonio immobiliare.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica verrà calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza allegata al D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 che di seguito si riporta.

n° dei componenti	parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Con le seguenti maggiorazioni dei parametri:

0,35 per ogni ulteriore componente

0,2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori

0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della L. 5/2/1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambe i genitori svolgono attività di lavoro.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente che l'I.N.P.S. provvederà a trasmettere direttamente agli interessati.

CAPO SECONDO

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

Art. 4 – REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO “MINIMO VITALE”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 237 del 18 Giugno 1998 e della legge 27 Dicembre 1997 n. 449, per reddito minimo di inserimento si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Rosta assume, quale valore economico del minimo vitale per ogni individuo, l'importo annuo di Euro 3.718,49 ovvero £. 7.200.000= da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita così come determinato dall'art. 3.

ART. 5 - CARATTERISTICA DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica è gestita per conto del Comune di Rosta dal C.I.S.A. al quale dovranno rivolgersi coloro che la richiedono; tuttavia il Comune, in via eccezionale, dopo aver segnalato al C.I.S.A. la richiesta ad esso pervenuta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio concederà ai soggetti di cui all'art. 6:

- a) Un sussidio teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, mediante l'elargizione di una somma di denaro per il pagamento delle bollette della luce, gas, acqua nel massimo di **Euro 400,00 annui**.
- b) Un ausilio finanziario teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuti a cause straordinarie, mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro

- c) L'attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento della situazione di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

ART. 6 – DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere prestazioni di cui al precedente articolo, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rosta.

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all'Ufficio protocollo del Comune corredata dalla dichiarazione dell'I.N.P.S. relativa all'indicatore della situazione economica I.S.E.E.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere seguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il C.A.F. provvederà d'ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni del volontariato.

ART. 8 - BENI MOBILI REGISTRABILI

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del C.C.
La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto economico se rivolta in via eccezionale al Comune, è istruita dai Servizi Amministrativi del Comune; all'occorrenza potrà essere richiesto il parere della Commissione Affari Sociali di cui all'art.16 del presente regolamento.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono svolte indagini anche a mezzo del Comando di Polizia Municipale.

Il servizio amministrativo nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale (Segretario Comunale).

Nella formulazione del progetto, il servizio terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto d'intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 5. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il sussidio o l'ausilio finanziario possono essere integrati anche dall'attribuzione di vantaggi economici.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 11 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il richiedente deve dichiarare altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

Il Comune effettua i controlli anche avvalendosi dei dati informativi degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del ministero delle finanze ai quali potrà chiedere ulteriori accertamenti.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - MODALITA' E LIMITI

Il Comune di Rosta, sulla base delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed i limiti temporali.

L'ausilio finanziario avente carattere straordinario non potrà essere superiore a **Euro 400,00** e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza, anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano condizioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione può essere erogata a persona o ente morale diverso che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART. 13 - RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione, ritenuta inadeguata il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

ART. 14 – COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) Verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) Decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) Esprimere pareri circa interventi particolari che richiedono valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- a) Assessore ai Servizi Sociali delegato dal Sindaco con funzioni di presidente;
- b) DAL Segretario Comunale;
- c) Da tre rappresentanti indicati dalle associazioni di volontariato.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione viene convocata dal Sindaco.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 15 – ESITO DEL RICORSO

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre sessanta giorni. La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato. In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO TERZO

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI A DOMANDA

Art. 16 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

Tra le provvidenze socio – educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire esigenze non strettamente assistenziali ma di tipo educativo come gite scolastiche, testi e pubblicazioni, attività culturali, spettacoli, nonché mensa scolastica e trasporti scolastici.

Art. 16bis - DESTINATARI

1. I destinatari dei servizi socio-educativi sono i cittadini residenti a Rosta.
In particolare le richieste di esenzione o riduzione per la refezione scolastica possono essere concesse unicamente alle persone che hanno la residenza nel comune di Rosta e che frequentano le scuole di Rosta.
2. Nell'ipotesi di situazioni di indigenza accertata per alunni residenti in altri comuni che richiedono l'esenzione, il Comune di Rosta chiederà al Comune di residenza se è disponibile a provvedere al rimborso della eventuale agevolazione concessa.
3. In caso di rifiuto varrà la norma di cui al comma 1.

Art. 17 – AVVISI PUBBLICI

I servizi socio educativi sono offerti a domanda degli interessati previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'amministrazione comunale nelle forme rituali.

Art. 18 – AMMISSIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI – COSTO DEI SERVIZI.

I cittadini, per essere ammessi a fruire dei servizi previsti dal presente regolamento devono presentare istanza al Comune compilata con l'apposito modello.

Per quanto concerne i servizi erogati nel corso dell'anno scolastico successivo, e più specificatamente mensa scolastica e trasporti scolastici per alunni della scuola materna, elementare e medie inferiori, l'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rosta improrogabilmente entro il 20 Settembre di ogni anno.

Le istanze saranno istruite dai servizi amministrativi ed i cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 19 – ESONERI O RIDUZIONI PER I SERVIZI GESTITI DAL COMUNE A DOMANDA INDIVIDUALE.

Possono essere concesse, come da tabella A) allegata al presente Regolamento, esenzioni o riduzioni sulle tariffe dei costi per i servizi a domanda sottoelencati:

- a) MENSA SCOLASTICA;
- b) TRASPORTI SCOLASTICI;

- Per le esenzioni/riduzioni dei punti a) e b) il criterio per la determinazione della situazione economica è quello indicato nell' art. 3 del presente regolamento.
- Eventuali esenzioni saranno concesse dal responsabile del servizio a persone indigenti sulla base di segnalazione motivata del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale. Le segnalazioni di cui sopra dovranno indicare l'effettivo stato di disagio ed indigenza economica del soggetto.
- I soggetti portatori di handicap grave potranno fruire dell'esenzione dal versamento di specifica tariffa.

CAPO QUARTO

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

Art. 20 – SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

Per i soggiorni estivi per anziani, anno per anno e compatibilmente con le esigenze di bilancio, a cura della giunta comunale verrà prevista una voce specifica in uscita.

Per gli anziani la partecipazione del Comune prescindereà dalla situazione reddituale di coloro che parteciperanno a detti soggiorni estivi.

Per le Associazioni di Volontariato operanti nell'interesse del Comune, compatibilmente con le esigenze di bilancio, verranno date eventuali gratificazioni.

CAPO QUINTO

ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA TICKETS PER ESAMI DIAGNOSTICI E SPECIALISTICI

Art. 21 –

La legge 407/90 ha stabilito per i Comuni l'assunzione a proprio carico dell'onere della partecipazione alla spesa sanitaria per conto dei cittadini che si trovano in stato di indigenza. Il comune di Rosta, pur avendo provveduto ad applicare il disposto legislativo, ritiene opportuno regolamentare la materia per disciplinare la qualità ed i limiti degli interventi.

Art. 22 –

L'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria viene accordata ai nuclei familiari compresi quelli di fatto anagraficamente riconosciuti.

Hanno diritto all'intervento i nuclei familiari che, residenti a Rosta, abbiano una situazione economica equivalente I.S.E.E., così come calcolata dall'I.N.P.S. di importo pari o inferiore ad Euro 5.164,56 pari a Lire 10.000.000.

Possono inoltre beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, i minori in tutela e/o allontanati dal nucleo familiare con provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli ultradiciottenni – già in tutela e/o allontanati per il periodo necessario al completamento del progetto di autonomizzazione.

Non hanno comunque diritto all'intervento comunale i nuclei in cui uno o più' componenti risultino proprietari di beni immobili (ad esclusione dell'alloggio abitato come residenza), di beni mobili registrati (con esclusione di motocicli ed autoveicoli di valore commerciale non superiore ad Euro 5.164,51 pari a £. 10.000.000).

Le persone già esentate dal Servizio Sanitario:

- Per patologia
- Per infortunio INAIL
- Perché donatori di sangue che necessitano di prestazioni inerenti alla donazione
- per gravidanza
- per prescrizione di carattere preventivo richieste dai consultori, Hanno diritto all'esenzione comunale solo per le spese non ricomprese nell'esenzione del Servizio Sanitario nazionale.

Non possono altresì beneficiare delle esenzioni previste nel presente Regolamento le persone che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario già prevede esenzioni di qualsivoglia natura.

Nei limiti di reddito e patologia previsti dal presente regolamento sono compresi i ticket relativi alle spese per la diagnostica strumentale e di laboratorio; le prestazioni specialistiche erogate in base alle prescrizioni dei medici di famiglia o appartenenti ai ruoli del servizio sanitario. Qualora venissero reintrodotti i ticket sui medicinali, il Comune sempre nei limiti di reddito e patologia previsti nel presente regolamento ne assumerà la spesa.

Art. 23 –

L'esercizio delle funzioni assistenziali e di esenzione previste dal presente regolamento verranno svolte dal C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale - col quale verrà stipulata una convenzione che disciplinerà i rapporti tra consorzio comune e cittadini indigenti.

Il consorzio provvederà direttamente al rimborso alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, queste ultime provvederanno a fatturare i corrispettivi relativi ai ticket sanitari per le prestazioni previste dal presente regolamento erogate a favore dei beneficiari delle esenzioni. Il Comune di Rosta provvederà successivamente al rimborso al C.I.S.A. a seguito della documentazione fornita.

Il C.I.S.A. allorché includerà al beneficio cittadini rostesi li segnalerà al Comune.

Art. 24 –

Le domande di esenzione possono essere presentate presso i C.A.F. o il C.I.S.A. o durante l'orario di ricevimento dell'Assistente Sociale presso il Comune. Le dichiarazioni allegate alla domanda saranno autocertificate dai cittadini richiedenti.

Il Consorzio, concluso l'iter amministrativo, provvederà ad inviare al domicilio dei richiedenti, il tesserino di esenzione.

Art. 25 –

I richiedenti la cui domanda non sia stata accolta possono entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego ricorrere al Presidente del Consorzio. Possono altresì ricorrere al Presidente, nel medesimo termine, coloro che siano incorsi in un provvedimento di decadenza dal beneficio. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della comunicazione del diniego o della decadenza.

Il Presidente dopo aver informato il comune sulla esistenza di un ricorso, sentiti i soggetti interessati, decide entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

Art. 26 –

I cittadini ammessi all'esenzione hanno obbligo di comunicare tempestivamente al consorzio, ogni variazione anche derivante dalla modificata composizione familiare, delle condizioni di reddito, di matrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda.

Con la dichiarazione di cui al precedente comma il ricorrente dichiarerà di avere conoscenza che nel caso di ammissione all'esenzione saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare. Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali necessari all'istruttoria.

Art. 27 –

Le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria previste nel presente CAPO QUINTO vengono approvate in via sperimentale per la durata di un anno e tanto per commisurare l'onere alle disponibilità economiche del Comune.

Art. 28 –

Il consorzio procederà a idonei controlli sulla veridicità dei dati dichiarate tramite il Comune o altre pubbliche amministrazioni competenti per la loro certificazione.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente erogate dal consorzio in loro favore.

Per le dichiarazioni mendaci rese sarà inoltrata regolare denuncia all'autorità giudiziaria competente, tale avvertenza sarà riportata nella modulistica di domanda.

CAPO V Bis

Art. 21bis

Ai sensi della Legge Regionale n. 62 del 13.04.1995 il comune di ROSTA esercita direttamente le prestazioni di assistenza sociale. Tali prestazioni possono essere svolte anche tramite interventi di assistenza domiciliare permanente, con l'obiettivo specifico di promuovere la permanenza al domicilio della persona anziana e/o inabile e comunque favorire il recupero delle sue capacità, coinvolgendo i parenti, gli amici, la rete di volontariato.

Art. 22bis

Il Comune di Rosta provvederà alla dotazione di un apparecchiatura di telesoccorso e teleassistenza. L'apparecchiatura sarà installata mediante l'associazione Telehelp, con la quale il Comune stipulerà apposita convenzione.

Art. 23bis

Le prestazioni fornite da TELEHELP consistono in:

a) Telesoccorso: il servizio è effettuato tramite un apparecchio terminale dotato di telecomando installato presso l'abitazione che riceve e decodifica le chiamate provvedendo alla gestione degli interventi di emergenza. Le varie operazioni inerenti il telesoccorso prevedono:

INSTALLAZIONE:

- .contatti telefonici e di persona con l'utente e/o con parenti per una esauriente spiegazione del telesoccorso;
- .controllo presso l'abitazione dell'idoneità dell'impianto telefonico (simplex con presa unificata) e richiesta a Telecom o Società autorizzata per eventuali modifiche necessarie;
- installazione vera e propria dell'apparecchio, con prove di funzionamento dimostrativo e attivazione del viva voce con la centrale e successiva manutenzione ordinaria degli apparecchi;
- . verifiche con il vicinato onde avere a disposizione una piccola rete di contatti necessaria alla gestione di eventuali emergenze.

RACCOLTA DATI:

All'atto della installazione viene compilata una approfondita ed esaustiva "Scheda Raccolta Dati" le cui voci comprendono: tipi di farmaci, patologie (anamnesi), condizioni familiari, numeri telefonici di persone amiche e tutte quelle voci che possono essere utili per prestare soccorso (anche morale). Sarà riportata la descrizione dell'abitazione, dell'ingresso verso strada delle dimensioni del vano scala e della localizzazione del terminale rispetto ai locali "più a rischio" (bagno, camere da letto). Tali dati saranno riportati nel computer della Centrale.

GESTIONE DELL'ALLARME

TELEHELP garantisce la gestione degli allarmi attraverso:

- ricezione dell' allarme 24 ore su 24 e lettura a video della scheda "Raccolta dati" relativa all'utente che ha inviato l'allarme;
- colloquio in viva voce con l'Utente: se questi è in grado di rispondere, si chiarisce immediatamente il problema; altrimenti si procede a contattare i nominativi indicati dall'utente stesso (familiari, amici) affinché verifichino il motivo della richiesta di soccorso, oppure vengono inviati i mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco, forze dell'ordine..);
- il sistema "viva voce" non può essere in alcun modo inserito arbitrariamente dagli operatori della Centrale, ma si attiva solamente a seguito di una richiesta di soccorso.

b) Teleassistenza: il servizio viene effettuato attraverso telefonate periodiche. Tali telefonate hanno lo scopo di verificare il buon funzionamento del terminale di telesoccorso, di fare "compagnia" all'utente ed instaurare un reciproco rapporto di fiducia ed amicizia. Le telefonate servono anche per rilevare eventuali malori od inconvenienti che possono essere sottoposti agli incaricati dei Servizi Sociali che vaglieranno il caso.

Art. 24bis

I soggetti che potranno usufruire di tale servizio sono i seguenti:

- a) servizio gratuito per le persone anziane (oltre gli ottantanni), invalide, indigenti e persone con un I.S.E.E. inferiore a €. 10.000,00
- b) servizio gratuito nella misura del 50% per le persone con un I.S.E.E. inferiore a €. 20.000,00
- c) a pagamento per le persone che hanno un I.S.E.E. superiore a €. 20.000,00

Per coloro che devono contribuire al costo del servizio, il corrispettivo sarà versato in due rate semestrali tramite bollettino postale. Il costo di ogni rata sarà pari a €. 60,00 per un totale annuo di €. 120,00 IVA esente.

Art. 25bis

I soggetti interessati devono presentare la domanda al Comune, Ufficio Servizi Sociali che provvederà alla valutazione delle condizioni economiche e delle esigenze che il singolo utente dimostrerà di avere. Il Comune invierà all'Associazione Telehelp le richieste accolte e l'associazione prenderà contatti con il richiedente per l'installazione.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 29 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in regime di applicazione del presente regolamento, si intende trattata esclusivamente per le funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato. In ogni caso il Comune si regolerà sui dati posseduti ai sensi dell'art. 10 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675.

Art. 30 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio Sociale Comunale successivamente alla data della sua esecutività.

Con il limite di sei mesi sarà comunque data applicazione anche agli interventi maturati precedentemente.



COMUNE di ROSTA

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Allegato A)

ESONERI E RIDUZIONI ex art. 19

<i>I.S.E.E.</i>	<i>1° figlio</i>	<i>2° figlio</i>	<i>Dal 3° figlio</i>
Fino a €. 7.000,00	Esenzione 100%	Esenzione 100%	Esenzione 100%
Fino a €. 9.000,00	Riduzione 50%	Esenzione 100%	Esenzione 100%
Fino a €. 11.000,00	Pagante	Riduzione 50%	Riduzione 50%
Fino a €. 13.000.000	Pagante	Pagante	Riduzione 50%